



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E DIRITTO D'AUTORE

Disciplina attuativa del decreto del Ministro della cultura n. 8 del 14 gennaio 2022 recante “Disposizioni attuative dell’articolo 1, comma 350, della legge 30 dicembre 2021, n. 234”

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “*Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTA la legge 28 dicembre 1995, n. 549 “*Misure di razionalizzazione della finanza pubblica*”;

VISTA la legge 17 ottobre 1996, n. 534 “*Nuove norme per l'erogazione di contributi statali alle istituzioni culturali*”;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il “*Codice dell'amministrazione digitale*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, “*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance*”;

VISTO il decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*”;

VISTO l’articolo 1, comma 350, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ai sensi del quale “*al fine di promuovere la lettura e sostenere la filiera dell'editoria libraria, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Le risorse di cui al presente comma sono assegnate alle biblioteche aperte al pubblico dello Stato, degli enti territoriali e dei soggetti beneficiari ai sensi della legge 17 ottobre 1996, n. 534, e della legge 28 dicembre 1995, n. 549, per l'acquisto di libri, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro della cultura*”;



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E DIRITTO D'AUTORE

VISTO il decreto n. 8 del Ministro della cultura del 14 gennaio 2022 recante “*Disposizioni attuative dell’articolo 1, comma 350, della legge 30 dicembre 2021, n. 234*”, registrato dalla Corte dei Conti il 30 gennaio 2022 al n. 207;

CONSIDERATO che il citato decreto affida alla Direzione generale Biblioteche e diritto d’autore il compito di individuare i beneficiari della misura di sostegno del libro e dell’intera filiera dell’editoria libraria, e di verificare il conforme utilizzo delle risorse erogate a titolo di contributo per l’acquisto di libri;

DECRETA

Articolo 1

(Oggetto)

1. Il presente decreto stabilisce le modalità per la presentazione delle domande di cui all’articolo 3 del decreto del Ministro della cultura n. 8 del 14 gennaio 2022 (di seguito “decreto ministeriale”) per gli anni 2022 e 2023, nonché per le verifiche antecedenti all’assegnazione del contributo e i controlli sul corretto utilizzo dello stesso per le finalità disposte dall’articolo 2, comma 5 del decreto ministeriale in parola.

Articolo 2

(Soggetti beneficiari e definizioni)

1. Possono presentare domanda le biblioteche, aperte al pubblico, appartenenti alle amministrazioni centrali dello Stato, di cui all’elenco Istat delle amministrazioni pubbliche pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4 novembre 2020; agli enti territoriali, anche consorziati; alle istituzioni private, non a fini di lucro, destinatarie di contributi ai sensi della legge 28 dicembre 1995, n. 549, o della legge 17 ottobre 1996, n. 534.
2. Nella domanda di contributo, da presentarsi per il tramite dell’apposito portale messo a disposizione dalla Direzione generale biblioteche e diritto d’autore, deve essere dichiarata la sussistenza del requisito dell’apertura al pubblico, da intendersi come accessibilità dei servizi al grande pubblico senza alcuna limitazione, nonché in forma gratuita almeno per i servizi di lettura e consultazione in sede.
3. Nella domanda deve altresì essere riportato il codice ISIL dell’Anagrafe delle biblioteche italiane, rilasciato dall’Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche.
4. Non sono ammessi al beneficio i soggetti che alla data di apertura del portale di cui all’articolo seguente non siano in regola con la rendicontazione di eventuali contributi già percepiti per le medesime finalità ai sensi del decreto ministeriale in epigrafe, nonché del



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E DIRITTO D'AUTORE

decreto ministeriale n. 267 del 4 giugno 2020 e del decreto ministeriale n. 191 del 24 maggio 2021.

Articolo 3

(Termini e modalità per la presentazione delle domande)

1. Le domande di accesso alle risorse assegnate ai sensi dell'art. 1 del presente decreto dovranno essere presentate nei 30 giorni successivi alla data di apertura del portale contenente l'applicativo telematico di cui all'art. 4.
2. L'apertura del portale è fissata, per il procedimento relativo all'anno 2022, alle ore 12.00 del 29 marzo 2022.
3. Per l'anno 2023 l'apertura del portale verrà annunciata mediante pubblicazione, entro il 28 febbraio 2023, di apposito avviso sul sito istituzionale della Direzione generale indicato all'articolo seguente.
4. Le domande devono essere presentate esclusivamente secondo le modalità indicate ai successivi articoli 4 e 5.

Articolo 4

(Registrazione sull'applicativo telematico per la presentazione e gestione delle domande)

1. La domanda di contributo deve essere compilata ed inviata unicamente attraverso l'applicativo per la presentazione e la gestione delle domande accessibile tramite il link pubblicato nel sito internet istituzionale della Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore del Ministero della cultura: <https://www.librari.beniculturali.it>, alla sezione "Contributi".
2. La domanda può essere compilata ed inviata solo previa registrazione all'applicativo da parte del legale rappresentante, di seguito "utente", del soggetto giuridico in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del presente decreto.
3. La richiesta di registrazione dovrà essere firmata digitalmente dall'utente e caricata nell'applicativo, seguendo accuratamente le indicazioni presenti sul sito web istituzionale di cui al comma 1 del presente articolo.

Articolo 5

(Compilazione e invio della domanda)

1. Una volta regolarizzata la registrazione, l'utente potrà accedere all'applicativo e procedere alla compilazione della domanda per ciascuna biblioteca appartenente al medesimo soggetto.
2. I dati inseriti potranno essere salvati e modificati più volte dall'utente prima dell'invio definitivo dell'istanza. Per procedere all'invio definitivo l'utente dovrà scaricare dal link,



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E DIRITTO D'AUTORE

disponibile sulla piattaforma dell'applicativo, il modello di domanda in formato pdf. Quest'ultima dovrà poi essere firmata digitalmente dall'utente e caricata nell'applicativo.

3. La domanda firmata digitalmente e correttamente caricata si considera inviata e consegnata e non potrà più essere modificata.

Articolo 6

(Attività istruttoria)

1. La Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore verifica, anche a campione, la corrispondenza dei dati forniti in domanda con quelli presenti nell'Anagrafe delle biblioteche italiane dell'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche, nonché con quelli pubblicati sui siti ufficiali degli enti che presentano domanda.
2. In caso di manifesta incongruità dei dati forniti, la domanda viene rigettata con comunicazione alla biblioteca richiedente, effettuata all'indirizzo di posta elettronica certificata fornito in domanda.
3. Il calcolo dell'effettivo contributo erogabile a ciascuna biblioteca viene effettuato ai sensi delle disposizioni di cui al decreto ministeriale in epigrafe, a conclusione dell'istruttoria. Dell'esito di tale calcolo viene data comunicazione alle biblioteche interessate mediante pubblicazione dell'elenco dei beneficiari, sul sito Internet indicato all'articolo 4.
4. Ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento è il dirigente del Servizio I della Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore.

Articolo 7

(Erogazione dei contributi)

1. I contributi vengono erogati entro sessanta giorni dal termine stabilito per la presentazione delle domande, secondo le modalità indicate dall'utente nella richiesta di contributo. Ai fini dell'erogazione degli importi loro destinati, le amministrazioni pubbliche titolari di conto di Tesoreria sono tenute a indicare il codice a tre cifre della Tesoreria provinciale e il relativo numero di conto. In nessun caso si effettuano versamenti su capitoli di entrata del bilancio dello Stato.

Articolo 8

(Utilizzo del contributo e controlli)

1. Il contributo erogato deve essere integralmente utilizzato come previsto dal decreto, per l'acquisto di libri. Sono escluse tutte le forme di editoria elettronica e gli ebook, salvo che non siano ricompresi, con unico prezzo, nella fornitura del corrispondente libro a stampa.



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E DIRITTO D'AUTORE

2. A partire dal 1° ottobre di ciascun anno la Direzione generale biblioteche e diritto d'autore mette a disposizione dei beneficiari un'area digitale nella quale caricare in formato elettronico la seguente documentazione dimostrativa dell'utilizzo del contributo:
 - a) fatture comprovanti gli acquisti in almeno tre librerie, con codice ATECO principale 47.61, della provincia o città metropolitana, ovvero nella regione, nel caso in cui nel territorio non siano presenti o attive almeno tre librerie in possesso di tale requisito, per almeno il 70 per cento del contributo concesso;
 - b) fatture degli eventuali acquisti effettuati al di fuori dei vincoli di cui al punto precedente.
3. Il caricamento dei suddetti documenti nella piattaforma digitale dovrà avvenire entro il 30 novembre del 2022 con riferimento all'anno 2022 e il 30 novembre del 2023 con riferimento all'anno 2023.
4. Saranno considerate irregolari le rendicontazioni di importi inferiori a quelli effettivamente erogati, perfezionate successivamente al termine di scadenza, nonché effettuate in violazione dei principi di cui al presente articolo, con applicabilità in tali casi delle sanzioni di cui all'articolo seguente.
5. L'esatta rendicontazione ai sensi dei commi precedenti costituisce adempimento dell'obbligo di rendiconto dei contributi straordinari ex articolo 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*".

Articolo 9

(Sanzioni)

1. In caso di mancato utilizzo delle risorse assegnate con le modalità di cui al presente decreto o nel caso di accertate irregolarità, la Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore dispone la revoca del contributo assegnato, con recupero delle somme versate, maggiorate degli eventuali interessi e fatte salve le sanzioni di legge.

Articolo 10

(Pubblicazione)

1. Il presente decreto verrà pubblicato sul sito web della Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore del Ministero della cultura.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott.ssa Paola Passarelli)